

COMUNE DI BACOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso per il rilascio di concessioni demaniali marittime stagionali su specchi acquei ricadenti nelle competenze del Comune di Bacoli con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto.

Art. 1

Finalità

1. Tra gli obiettivi prioritari di Questo Ente rientra la valorizzazione anche occupazionale e lo sviluppo in senso economico dei beni demaniali marittimi nel doveroso rispetto della salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'intero sviluppo costiero.

2. Il fine è quello di ottenere una forte riqualificazione dell'ambito interessato, oltre che un rilancio sostenibile dell'economia locale, in una prospettiva di valorizzazione e sviluppo compatibile del bene demaniale in uno ad una migliore fruibilità dello stesso, nel rispetto ed a salvaguardia delle peculiarità ambientali ed archeologiche dell'area interessata.

3. Nell'ambito dei richiamati obiettivi, il presente avviso è volto al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto nell'ambito della fascia costiera di pertinenza comunale, secondo una procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto della normativa in materia.

Art. 2

Oggetto

1. Le concessioni demaniali marittime di cui all'art. 1, comma 3, del presente avviso riguardano l'utilizzo degli specchi acquei da assegnare, ricadenti nell'ambito demaniale di competenza del Comune di Bacoli, che è stato per l'appunto suddiviso in n. 7 (sette) lotti, di cui n. 3 lotti in località Marina Piccola di Miseno, precisamente contrassegnati con i numeri 40, 41 e 42 e n. 4 lotti in località Marina Grande, precisamente contrassegnati con i numeri 11, 12, 13 e 14, così come indicativamente individuati nell'elaborato grafico allegato al presente avviso, di cui forma parte integrante, per attività di servizi annessi alla nautica da diporto con attrezzature non fisse e completamente amovibili (ormeggi e gavitello con corpi morti e catenarie e con esclusione di pontili).

2. I soggetti legittimati a richiedere la concessione demaniale marittima, di cui all'art. 4 del presente avviso, possono concorrere per l'assegnazione di un unico lotto, salvo per i richiedenti costituiti in consorzi di imprese che possono richiedere lotti attigui per un massimo di due. L'assegnazione dei lotti da parte del responsabile del procedimento seguirà l'ordine della graduatoria scaturente dalla valutazione della commissione giudicatrice.

3. Sono escluse dalla fase di valutazione le domande presentate per più lotti, più domande per singoli lotti presentate dallo stesso richiedente. Non sono, altresì, ammesse offerte "condizionate" o "a termine". Le domande dovranno richiedere la generica concessione e non dovranno contenere l'indicazione numerica del lotto.

Art. 3

Durata del rapporto concessorio

1. La concessione ha durata di anni 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42, comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 4

Soggetti legittimati a richiedere la concessione demaniale marittima

1. Le istanze di concessione demaniale marittima possono essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi o quant'altro, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti.

2. L'istanza in forma singola preclude la possibilità di ulteriori istanze in forma associata, e viceversa.

3. La presentazione di più istanze in cui compaia il medesimo soggetto, persona fisica o giuridica, in qualsiasi forma singola o associata, darà luogo alla esclusione delle stesse dalla fase di valutazione.

4. L'atto di concessione deve comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri di rappresentanza.

5. Il soggetto, al momento del rilascio della concessione, deve essere in regola con le norme di legge che disciplinano le attività da svolgere.

6. Non sono ammessi soggetti già titolari di concessione su beni del Demanio Marittimo.

Art. 5

Canone concessorio ed oneri del concessionario

1. La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio quantificato ed aggiornato annualmente in base alla normativa vigente in materia oltre a sovracanone regionale e comunale, rispettivamente nella misura del 10% del canone.

2. Tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di concessione demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del concessionario, nonché, andranno ripartite tra i concessionari, le spese inerenti la redazione del piano ormeggi e per le indagini archeologiche .

3. Il concessionario è tenuto a sopportare gli oneri derivanti dalla normativa inerente lo smaltimento dei rifiuti e ad assolvere ad ogni altro onere previsto dalla concessione.

4. In considerazione delle esigenze di sicurezza nell'utilizzo dei pontili di accesso ai lotti connesse a quelle di tutela ambientale ed archeologica, è necessario evitare il posizionamento di un numero eccessivo di pontili e di corpi morti.

Art. 6

Criteri di valutazione

1. Nel caso di concorrenza di più domande, è preferita la domanda che meglio risponda qualitativamente e quantitativamente ai seguenti criteri di valutazione:

A) RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO - fino a 30 punti, così ripartiti:

A1) Impiego di forza lavoro esclusa dal processo produttivo, incremento del livello occupazionale, privilegiando l'impiego di cittadini residenti nel Comune di Bacoli, da almeno due anni, in relazione all'ubicazione dei luoghi oggetto di concessione.

Il parametro di valutazione è l'unità di lavoro occupata su base annuale e/o stagionale comprovata da regolare certificazione. In caso di forza lavoro stagionale la valutazione sarà effettuata in ragione del periodo di lavoro prestato. Punteggio: fino a punti 20;

A2) Residenza della persona fisica o sede operativa dell'impresa o società nel Comune di Bacoli, alla data di pubblicazione del presente bando.

Parametro di valutazione: assenza di sede: punti 0; da almeno 5 anni presenza di sede: punti 10; da meno di 5 anni: punti 5.

B) GARANZIA DI PROFICUA UTILIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE - fino a 70 punti, così ripartiti:

B1) Organizzazione e qualità del servizio offerto, con indicazione delle modalità di svolgimento, anche con riferimento a servizi accessori, quali ad esempio: acqua; elettricità; sorveglianza finalizzata alla tutela dell'area marina e costiera; assenza di barriere architettoniche; parcheggi, raccolta differenziata.

Il parametro è rapportato al numero e qualità dei servizi offerti. Punteggio fino ad un massimo di punti 60.

B2) Posti riservati ad imbarcazioni in transito, per un minimo di dieci posti.

Il parametro di valutazione è il seguente: posti 10 = punti 2; ogni posto in più = punti 0,25. Punteggio massimo assegnabile punti 10.

Art. 7

Cauzione provvisoria

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare alla sottoscrizione dell'atto di concessione, ciascun concorrente deve presentare a pena di esclusione, contestualmente alla domanda, un atto di fidejussione bancaria o polizza assicurativa per euro 1000,00 (euro mille) a favore del Comune di Bacoli.

2. Tale somma è svincolata alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario dell'atto di concessione, mentre

ai concorrenti non risultati aggiudicatari o non ammessi alla valutazione, è immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo.

Art. 8

Modalità di presentazione

Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta o mediante consegna diretta, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.09.2008** all'Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli (NA), un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con all'esterno riportato il nome del mittente e l'oggetto del presente avviso "AVVISO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STAGIONALI SU SPECCHI ACQUEI RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI BACOLI CON FINALITÀ DI SERVIZI ANNESSI ALLA NAUTICA DA DIPORTO". Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente.

- I documenti richiesti e le dichiarazioni dovranno essere presentati e compilati con la massima cura, al fine di evitare l'eventuale esclusione per motivi meramente formali, e dovranno essere inseriti nelle apposite buste come richiesto dal presente avviso.

Il plico dovrà contenere le buste di seguito descritte, che dovranno, anch'esse, essere chiuse e adeguatamente sigillate con timbro e firma sui lembi di chiusura; all'esterno delle singole buste dovrà essere chiaramente indicato con una scritta di quale busta trattasi, quindi specificando chiaramente:

- "Busta 1 - Documentazione Amministrativa,
- "Busta 2 - Offerta Tecnica".

2. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

3. Il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro, firma e ceralacca) e deve riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura suindicata.

La busta "1 - Documentazione amministrativa", dovrà contenere:

- la domanda,
- la polizza fidejussoria o assicurativa di cui all'art. 7 del presente avviso,
- le dichiarazioni sostitutive come da facsimile allegato.

1. La domanda, a pena di esclusione, deve essere redatta in carta semplice e in forma dattiloscritta, nel rispetto di quanto prescritto dal presente avviso e dovrà indicare:

a) nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale, la data e la sottoscrizione del richiedente;

b) nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore, la data e la sottoscrizione del titolare dell'impresa;

c) negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante, la data e la sottoscrizione del legale rappresentante. In caso di raggruppamenti temporanei, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento.

2. Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:

- a) la polizza fidejussoria o assicurativa in originale di cui all'art. 7;
- b) le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da facsimile allegato (sbarrando le voci che non interessano), indicanti:

1.1 l'identità del richiedente e la sua qualifica;

1.2 di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575, e successive integrazioni;

1.3 che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

1.4 di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune di Bacoli o per altre Amministrazioni Pubbliche;

1.5 l'assenza di stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

1.6 la titolarità della rappresentanza legale o in alternativa procura speciale in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 445/2000;

1.7 l'assenza di cause di esclusione dalle procedure di gara con Enti pubblici;

1.8 il non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

1.9 che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla l. n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa di tali piani, ma che il periodo di emersione si è concluso;

1.10 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (l. 12 marzo 1999, n. 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

1.11 nel caso di consorzio, la dichiarazione nella forma dell'atto notorio di cui all'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione dei consorziati costituenti il consorzio stesso;

1.12 di non essere a conoscenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale dichiarazione, sostituibile ove possibile da certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con dicitura antimafia, avente data successiva alla pubblicazione del presente avviso, deve riguardare il soggetto richiedente, nonchè:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615ter del C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo 10, capo 2, sezione 2 del C.C., il legale rappresentante e/o amministratore e gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione

- per i consorzi di cui all'art. 2602 del C.C., chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;

- per le società in nome collettivo, tutti i soci;

- per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari;

- per i raggruppamenti di concorrenti, tutti i componenti il raggruppamento stesso.

1.13 di osservare quanto previsto dal protocollo d'intesa con l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Napoli; pertanto, al fine di conformarsi alle procedure e agli obblighi indicati nello stesso documento protocollare pattizio, consultabile sul sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intende integralmente riportato, dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di osservare tutte le clausole ivi riportate; tali clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese partecipanti saranno riportate anche in sede di stipula del contratto.

Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, di impegnarsi a:

a) sottoscrivere in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio;

b) mantenere la forza lavoro nel periodo di vigenza della concessione e di privilegiare l'impiego di cittadini residenti nel Comune di Bacoli da almeno due anni;

c) accettare, senza riserva alcuna, l'assegnazione del lotto disposta con il decreto dirigenziale di cui all'art. 10, comma 5 del presente avviso, in caso di collocazione utile nella graduatoria finale di merito;

d) nel caso di assegnazione di uno specchio acqueo rientrante in una delle coppie di lotti, come da elaborato grafico allegato, realizzare, posizionare, gestire, mantenere ed utilizzare un pontile e corridoio unico congiuntamente all'aggiudicatario del lotto abbinato (non utilizzabile per l'ormeggio);

e) rinunciare a qualunque richiesta di risarcimento danni al Comune o ad altra pretesa per mancata o parziale aggiudicazione, ritardata assegnazione della concessione per la prossima stagione turistica o per il futuro,

assegnazione di uno dei lotti individuati, nel caso in cui, risulti l'inutilizzabilità dello stesso per fini diportistici;

f) accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente avviso, di cui hanno preso integrale visione.

4. Nel caso di concorrenti non ancora costituiti in raggruppamento, la domanda deve altresì contenere la dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante a quale di essi, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza con funzioni di capogruppo, e l'accettazione del concorrente designato.

5. La domanda deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica che si è dato il concorrente.

6. Nel caso di concorrenti riuniti o da riunirsi, la documentazione indicata al comma 2, lett. b) e al comma 3 del presente articolo, deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento.

7. Il Comune si riserva di richiedere la presentazione di certificazioni a conferma di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

8. Si ribadisce che la domanda va presentata per un solo lotto di cui non dovrà indicarsi il contrassegno numerico in quanto l'assegnazione da parte del responsabile del procedimento seguirà l'ordine della graduatoria; dopo la pubblicazione della graduatoria, lo stesso responsabile convocherà i richiedenti classificati in ordine utile, seguendo l'ordine progressivo della graduatoria stessa ed ad ognuno di essi sarà assegnato un termine utile di tre giorni per la scelta del lotto, tenendo conto, ovviamente, dell'ordine in graduatoria, trascorso inutilmente detto termine il richiedente aggiudicatario sarà considerato rinunciatario e, di conseguenza, si procederà alla convocazione del successivo in graduatoria.

La busta "2 (OFFERTA tecnica)", deve contenere all'interno:

1. Relazione tecnico-illustrativa del servizio, in triplice copia, sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore ovvero, in caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti o procuratori dei singoli concorrenti. La relazione dovrà essere suddivisa nei seguenti paragrafi:

1.1 Descrizione e organizzazione del servizio offerto (da inserire in busta chiusa all'interno di quella contenente gli altri documenti);

1.2 Modalità di gestione della concessione: periodo di apertura, personale impiegato, gestione diretta, servizi accessori ed attrezzature previste, manutenzioni, ecc.;

1.3 Miglioramento della qualità dell'offerta turistica, in relazione al tipo di servizio proposto;

1.4 Sviluppi e ricadute economiche per la località: impiego di manodopera locale, garanzia livello occupazionale, incremento del livello occupazionale, investimenti sul territorio, ecc.

Art. 9

Apertura dei plichi

L'apertura dei plichi per la verifica formale della documentazione presentata avverrà nell'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Bacoli alle ore 9.30 del giorno 09.09.2008 in seduta aperta al pubblico.

In successive una o più sedute riservate, le offerte tecniche saranno valutate da una commissione tecnica giudicatrice, la quale attribuirà i punteggi in relazione agli aspetti tecnici e qualificanti dell'offerta prodotta.

In un ulteriore seduta pubblica sarà comunicato il risultato della valutazione.

Art. 10

Espletamento della valutazione delle richieste e aggiudicazione

1. Per l'esame delle richieste presentate sarà nominata una apposita commissione composta da soggetti che hanno competenza istituzionale per attività inerenti alla materia

2. Nella fase di valutazione è possibile, ove ritenuto necessario, invitare i richiedenti a fornire chiarimenti ed integrazioni in ordine al contenuto della documentazione presentata di cui all'articolo 8 del presente avviso, al fine di un compiuto esame delle istanze.

3. A conclusione dell'esame delle domande utilmente pervenute, come eventualmente integrate ai sensi del comma 2 del presente articolo, è formulata la graduatoria di merito tra i partecipanti secondo i criteri di cui

all'articolo 6 del presente avviso.

4. A parità di posizione è preferito il soggetto che vanta un diritto di insistenza ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione.

5. Con determina dirigenziale del responsabile del VI settore del Comune verrà approvata la graduatoria finale e disposta l'assegnazione di ciascun lotto ai concorrenti collocatisi in posizione utile di merito, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 9, punto 4 del presente avviso.

6. L'aggiudicatario deve presentare, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, a semplice richiesta del responsabile del VI settore, la documentazione e gli elaborati grafici e progettuali di rito, nonché l'assicurazione a copertura del danno ambientale e copia dei nuovi contratti di lavoro eventualmente stipulati.

7. Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di mancata sottoscrizione dell'atto di concessione da parte dell'aggiudicatario nel termine fissato, il resp. del VI settore procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria, e allo scorrimento della graduatoria.

8. Parimenti, il , il resp. del VI settore procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria, e allo scorrimento della graduatoria, nel caso che il riscontro alla richiesta al Prefetto di informazioni antimafia abbia esito positivo.

9. Eventuali lotti non assegnati possono essere oggetto di successivo ulteriore avviso.

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul B.U.R.C., è affisso all'albo pretorio del Comune, è reso disponibile all'indirizzo internet www.comune.bacoli.na.it nonché, per estratto, su manifesti apposti nel Comune.

Per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi a:

Comune di Bacoli , resp. del VI settore Ufficio demanio tel. 081.8553432.

SGOMBERO E RICONSEGNA

Qualora il concessionario non adempisse l'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza, potrà darsi corso all'intervento d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.

RESPONSABILITÀ

Il concessionario è direttamente responsabile verso quest' Amministrazione dell' esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 - Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa al personale di quest' Amministrazione, della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell' Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

2 - Il concessionario è obbligato a contribuire nelle spese di gestione e pulizia di eventuali mezzi spazzare, ad assicurare la pulizia e la sicurezza, l'assistenza e il soccorso dei bagnanti a norma delle specifiche normative vigenti nella zona marittima.

CONDIZIONI SPECIALI

La concessione è inoltre subordinata, oltre che alle disposizioni doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

3) Il concessionario non potrà iniziare i lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto se prima non avrà ottenuto regolare titolo abilitativo ai sensi delle vigenti disposizioni;

4) Il concessionario è tenuto ad assicurare a sue spese tutte le opere insistenti sull'area concessa, contro il

rischio di incendio, fulmini e per la responsabilità civile verso terzi, in dipendenza dell'uso assentito;

5) Il concessionario solleva questa Amministrazione nonché le Amministrazioni dello Stato interessate al demanio marittimo da eventuali danni o molestie a persone o cose derivanti direttamente od indirettamente da qualsiasi intervento di qualsiasi natura o genere realizzato nell'area, in dipendenza della concessione.

ALTRE PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI

1) Il concessionario è tenuto a delimitare, sua cura e spese, l'area assentita in concessione secondo le istruzioni e le indicazioni fornite dagli uffici competenti.

2) In luogo ben visibile al pubblico dovrà essere esposta copia della concessione affinché chiunque possa prenderne visione.

3) Il concessionario è, altresì, tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute nelle ordinanze emanate dalla Competente Capitaneria di Porto, ordinanze che devono essere bene esposte al pubblico, unitamente al tariffario dei servizi resi all'utenza.

4) Egli, inoltre, è tenuto alla perfetta conservazione del bene oggetto della concessione e alla pulizia dell'area circostante, ed alla predisposizione di servizi igienico-sanitari amovibili e di impianti di depurazione delle acque e di sistemi di raccolta dei rifiuti inquinanti al fine di scongiurare l'abusivo scarico a mare di qualsiasi sostanza inquinante,

5) Il Concessionario dovrà approntare, per le operazioni di assistenza e primo soccorso alle imbarcazioni, un idoneo motoscafo convenientemente attrezzato e con documenti di bordo in corso di validità.

Il Responsabile del VI settore

Umberto Pini